



COMUNE di LAVIZZARA

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 5/2022

concernente la revisione parziale del Regolamento comunale di Lavizzara

Gentile signora Presidente,
gentili signore e signori consiglieri comunali,

il Municipio sottopone alla vostra attenzione il presente Messaggio concernente la revisione parziale del Regolamento comunale Lavizzara.

Introduzione

Il Regolamento comunale è stato introdotto nel 2004 con la fusione dei Comuni di Lavizzara. Negli anni ha subito due modifiche nel 2013 e nel 2018. Ora, per poter essere al passo con i tempi, si propone una nuova revisione dello stesso, in particolare quanto ai limiti e le possibilità del Municipio di poter agire.

Maggior dinamicità per nell'azione del Municipio

Un grosso problema si pone regolarmente quando si tratta di poter agire con efficacia e celerità da parte del Municipio. L'esecutivo risulta infatti vincolato agli importi stabiliti quasi 20 anni or sono e parzialmente modificati 10 anni fa: tuttavia, questi non sono più al passo con i costi effettivi che ogni spesa comporta.

Questa non dev'essere vista come una riduzione del potere del Consiglio comunale, il quale resta sovrano delle scelte politiche, ma piuttosto come una deburocratizzazione dei casi bagatellari, come ad esempio lo può essere stato l'anno scorso l'accettazione di una donazione ereditaria di fr. 20'000.00 a favore del Comune.

Siamo dunque dell'opinione che stabilire l'importo di fr. 25'000.00 per le spese d'investimento (importo modificato dal vecchio regolamento che stabiliva tali spese in fr. 15'000.00) permetta non solo di poter agire con efficacia ma di evitare speculazioni sulle scelte da effettuarsi.

Si è inoltre constatato che nelle commissioni viene sempre stabilito un Presidente / vice Presidente, ma che il segretario non è una figura riconosciuta e a turni ci si occupa della stesura del verbale e del rapporto di Commissione. Per cui pure questa figura è stata tolta dal Regolamento comunale.

Vi è pure stata la necessità, nata dall'esperienza maturata in ormai un decennio di gestione dell'amministrazione della cosa pubblica, di modificare l'art. 37 Regolamento comunale in quanto le commissioni di cui al capoverso 1 devono essere obbligatoriamente nominate (per esempio la commissione tributaria, la commissione scolastica) anche se in pratica non sono mai state utilizzate. Per questo motivo di si è deciso di aggiungere la dicitura "se necessario", con la quale si dà la competenza al Municipio di costituire delle commissioni ad hoc qualora se ne presenti la necessità (art. 38 RC, cpv. 4).

Il Municipio ha pure deciso di sottoporre al vostro esame anche alcune altre modifiche che hanno lo scopo di aggiornare il Regolamento comunale, risalente ormai al 2004, all'attuale contesto.

Scopo

Il Municipio ha dunque approfittato dell'occasione per sottoporre al vostro esame anche alcune altre modifiche che hanno lo scopo di aggiornare il Regolamento comunale, risalente al 2004, alla situazione attuale.

Si rende attenti che la numerazione degli articoli è cambiata in quanto gli articoli abrogati sono stati eliminati e le modifiche principali sono segnate in rosso (le modifiche di semplice punteggiatura e ortografia non sono state segnalate).

Vecchia versione	Nuova versione
<p>Art. 1 Il presente Regolamento comunale compendia ed integra la Legge organica comunale (in seguito LOC), il Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (in seguito RALOC) ed i relativi decreti di applicazione entro la giurisdizione territoriale del Comune di cui all'art. 2.</p>	<p>Art. 1 Il presente Regolamento comunale compendia <u>e</u> integra la Legge organica comunale (in seguito LOC), il Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (in seguito RALOC) <u>e</u> i relativi decreti di applicazione entro la giurisdizione territoriale del Comune di cui all'art. 2.</p>
<p>Art. 2 Il nome del Comune è Lavizzara ed ha origine nell'antichità dalle parole "laveggio" o "lavezzi", marmitte fatte di pietra ollare estratta nella valle. Il Comune comprende le seguenti frazioni: Brontallo, Menzonio, Broglio, Prato, Sornico, Peccia, Cortignelli, San Carlo, Piano di Peccia, Fusio e Mogno.</p>	<p>Art. 2 Il nome del Comune è Lavizzara <u>e</u> ha origine nell'antichità dalle parole "laveggio" o "lavezzi", marmitte fatte di pietra ollare estratta nella valle. Il Comune comprende le seguenti frazioni: Brontallo, Menzonio, Broglio, Prato, Sornico, Peccia, Cortignelli, San Carlo, Piano di Peccia, Fusio e Mogno.</p>
<p>Art. 3 ¹Il sigillo comunale è in metallo, di forma rotonda, ha un diametro di circa 32 millimetri. ²Esso porta la dicitura "Comune di Lavizzara", e lo stemma del Comune. Il Municipio può conferire valore ufficiale anche a duplicati di materiale diverso. Il gonfalone comunale rappresenta la forma a "V" della valle e quella del tetto a due falde caratteristico delle costruzioni della zona. Le travi stanno ad indicare le sei comunità che si sono congiunte. Il colore verde rappresenta la rigogliosa vegetazione che ricopre i declivi delle montagne e il bianco simboleggia il marmo che si estrae a Peccia.</p>	<p>Art. 3 ¹Il sigillo comunale è in metallo, di forma rotonda, ha un diametro di circa 32 millimetri. ²Esso porta la dicitura "Comune di Lavizzara", e lo stemma del Comune. Il Municipio può conferire valore ufficiale anche a duplicati di materiale diverso. Il gonfalone comunale rappresenta la forma a "V" della valle e quella del tetto a due falde caratteristico delle costruzioni della zona. Le travi stanno <u>a</u> indicare le sei comunità che si sono congiunte. Il colore verde rappresenta la rigogliosa vegetazione che ricopre i declivi delle montagne e il bianco simboleggia il marmo che si estrae a Peccia.</p>
<p>Art. 4 Gli organi del Comune sono: a) l'Assemblea comunale; b) il Consiglio comunale; c) il Municipio.</p>	<p>Art. 4 Gli organi del Comune sono: a) il Consiglio comunale; b) il Municipio.</p>
<p>Art. 5 L'Assemblea comunale è la riunione dei cittadini aventi i diritti politici in materia comunale. La partecipazione all'Assemblea è un dovere civico.</p>	<p>Abrogato in quanto si sensi degli artt. 17 cpv 1 della Costituzione cantonale e 42 cpv.1 della LOC nel nostro Comune è stato costituito il Consiglio comunale.</p>

Vecchia versione	Nuova versione
<p>Art. 6 Il Consiglio comunale è composto da 20 membri.</p>	<p>Art. 5 Il Consiglio comunale è composto da 20 (venti) membri.</p>
<p>Art. 7 ¹Il Consiglio comunale esercita le competenze attribuite dalla LOC agli articoli 13 e 42.</p> <p>²Al Municipio sono delegate competenze decisionali in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spese d'investimento sino ad un importo massimo di fr. 10'000.- per singolo investimento; - esecuzione di opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi sino ad un importo di preventivo di fr. 10'000.- per singola progettazione o opera; - acquisizione e successione fino ad un importo di transazione o di valore del bene oggetto dell'atto di fr. 10'000.-; - vendita di beni patrimoniali fino ad un importo del bene in oggetto di fr. 5'000.- - l'affitto fino ad un importo di transazione di fr. 2'000.- e la locazione fino ad un importo di fr. 5'000.-; - intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere fino ad un importo di causa di fr. 20'000.- - per la zona artigianale di Peccia, la locazione e la concessione di diritti di superficie per sé stanti e permanenti fino ad un importo massimo di fr. 30'000.-, per oggetto e per durata del contratto. - di aderire o stipulare convenzioni di durata massima di due anni il cui onere annuo derivante al Comune non superi l'importo massimo di fr. 25'000.-. <p>Di queste decisioni il Municipio informa la Commissione della gestione.</p> <p>³Al Municipio è delegata la competenza di presentare o sottoscrivere un referendum dei Comuni.</p>	<p>Art. 6 ¹Il Consiglio comunale esercita le competenze attribuite dalla LOC agli articoli 13 e 42.</p> <p>²Le competenze di cui all'art. 28 cpv. 4 del presente Regolamento sono demandate al Municipio.</p> <p>³Al Municipio è delegata la competenza di presentare o sottoscrivere un referendum dei Comuni.</p>
<p>Art. 8 ¹La prima volta nella seduta costitutiva e in seguito all'apertura della prima sessione ordinaria il Consiglio comunale nomina l'ufficio presidenziale così composto:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) un Presidente; b) un primo vice Presidente; c) un secondo vice Presidente; d) due scrutatori. <p>Le cariche non sono obbligatorie.</p> <p>²In caso di assenza del Presidente, lo stesso è supplito dal primo vice Presidente e, in assenza di questi, dal secondo vice Presidente, e assente pure questi, da uno scrutatore.</p>	<p>Art. 7 ¹La prima volta nella seduta costitutiva e in seguito all'apertura della prima sessione ordinaria il Consiglio comunale nomina l'ufficio presidenziale così composto:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) un Presidente; b) un primo vice Presidente; c) un secondo vice Presidente; d) due scrutatori. <p>Le cariche non sono obbligatorie.</p> <p>²In caso di assenza del Presidente, lo stesso è supplito dal primo vice Presidente e, in assenza di questi, dal secondo vice Presidente, e assente pure questi, da uno scrutatore.</p>

Vecchia versione	Nuova versione
<p>Art. 9 ¹Il Consiglio comunale si raduna due volte all'anno in sessione ordinaria. La prima sessione é convocata entro il 30 aprile e si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente. La seconda da tenersi entro il 31 dicembre e si occupa principalmente del preventivo dell'anno seguente. ²Il Presidente del Consiglio comunale, d'intesa con il Municipio, per giustificati motivi può prorogare i termini delle sessioni ordinarie di due mesi. In caso di disaccordo decide il Dipartimento competente.</p>	<p>Art. 8 ¹Il Consiglio comunale si raduna 2 (due) volte all'anno in sessione ordinaria. La prima sessione è convocata entro il 30 aprile e si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente. La seconda da tenersi entro il 31 dicembre e si occupa principalmente del preventivo dell'anno seguente. ²Il Presidente del Consiglio comunale, d'intesa con il Municipio, per giustificati motivi può prorogare i termini delle sessioni ordinarie di due mesi. In caso di disaccordo decide il Dipartimento competente.</p>
<p>Art. 10 Il Consiglio comunale si riunisce in sessione straordinaria: a) se il Municipio lo ritiene opportuno; b) se almeno 1/3 dei Consiglieri ne fa domanda scritta e motivata al Presidente.</p>	<p>Art. 9 Il Consiglio comunale si riunisce in sessione straordinaria: a) se il Municipio lo ritiene opportuno; b) se almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri ne fa domanda scritta e motivata al Presidente.</p>
<p>Art. 11 Le sessioni ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente d'intesa con il Municipio.</p>	<p>Art. 10 Le sessioni ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente d'intesa con il Municipio.</p>
<p>Art. 12 Le sedute del Consiglio comunale hanno luogo nella Casa comunale; se ragioni speciali lo giustificano possono essere tenute eccezionalmente in altro locale che non sia un pubblico esercizio.</p>	<p>Art. 11 Le sedute del Consiglio comunale hanno luogo nella Casa comunale; se ragioni speciali lo giustificano possono essere tenute eccezionalmente in altro locale che non sia un pubblico esercizio.</p>
<p>Art. 13 ¹Il pubblico assiste in silenzio nello spazio a esso riservato. Non deve manifestare approvazione o dissenso, né turbare in qualsiasi modo la discussione. ²Gli organi di informazione possono assistere alle sedute del Consiglio comunale. Essi si comportano secondo le disposizioni di cui cpv. 1. Riprese televisive o radiofoniche della seduta devono essere preannunciate al Presidente ed ottenere il suo consenso. Il diniego del consenso dovrà tuttavia essere sorretto da motivi di interesse pubblico prevalenti.</p>	<p>Art. 12 ¹Il pubblico assiste in silenzio nello spazio a esso riservato. Non deve manifestare approvazione o dissenso, né turbare in qualsiasi modo la discussione. ²Gli organi di informazione possono assistere alle sedute del Consiglio comunale. Essi si comportano secondo le disposizioni di cui cpv. 1. Riprese televisive o radiofoniche della seduta devono essere preannunciate al Presidente <u>e</u> ottenere il suo consenso. Il diniego del consenso dovrà tuttavia essere sorretto da motivi di interesse pubblico prevalenti.</p>

Vecchia versione	Nuova versione
<p>Art. 14</p> <p>¹Il Presidente mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno. La discussione avviene in primo luogo sull'entrata in materia e quindi, salvo rinvio, sull'oggetto. Se nessuno interviene, l'entrata in materia sull'oggetto è considerata tacitamente accettata e si passa alla discussione in merito. Sia sull'entrata in materia sia sull'oggetto, ogni Consigliere comunale può prendere la parola due volte; solo per fatto personale, a giudizio del Presidente, può prendere la parola una terza volta. Se il Presidente desidera prendere parte alla discussione deve abbandonare il seggio presidenziale. È stabilito il seguente ordine di intervento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. i relatori delle commissioni; 2. i capigruppo; 3. i Consiglieri comunali; 4. il Municipio. <p>²Il Municipio partecipa in corpore o con una delegazione, senza diritto di voto. Il Sindaco e i Municipali possono prendere parte alla discussione solo a nome del Municipio e a sostegno delle proposte municipali.</p>	<p>Art. 13</p> <p>¹Il Presidente mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno. La discussione avviene in primo luogo sull'entrata in materia e quindi, salvo rinvio, sull'oggetto. Se nessuno interviene, l'entrata in materia sull'oggetto è considerata tacitamente accettata e si passa alla discussione in merito. Sia sull'entrata in materia sia sull'oggetto, ogni Consigliere comunale può prendere la parola due volte; solo per fatto personale, a giudizio del Presidente, può prendere la parola una terza volta. Se il Presidente desidera prendere parte alla discussione deve abbandonare il seggio presidenziale. È stabilito il seguente ordine di intervento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. i relatori delle commissioni; 2. i capigruppo; 3. i Consiglieri comunali; 4. il Municipio. <p>²Il Municipio partecipa in corpore o con una delegazione, senza diritto di voto. Il Sindaco e i Municipali possono prendere parte alla discussione solo a nome del Municipio e a sostegno delle proposte municipali.</p>
<p>Art. 15</p> <p>Il Consiglio comunale vota per alzata di mano. Si fa luogo alla controprova se domandata o ritenuta necessaria dal Presidente per la chiarezza del voto. Il Consiglio comunale delibera per appello nominale o a voto segreto, se sarà deciso a maggioranza dei votanti, prima di ogni votazione, sono riservati i casi in cui la legge prescrive il sistema. In materia di concessione dell'attinenza comunale la votazione avverrà per voto segreto. Per le nomine di competenza del Consiglio comunale il voto avviene per alzata di mano, riservata l'opzione, decisa a maggioranza dei votanti, di adottare un altro metodo.</p>	<p>Art. 14</p> <p>Il Consiglio comunale vota per alzata di mano. Si fa luogo alla controprova se domandata o ritenuta necessaria dal Presidente per la chiarezza del voto. Il Consiglio comunale delibera per appello nominale o a voto segreto, se sarà deciso a maggioranza dei votanti, prima di ogni votazione; sono riservati i casi in cui la legge prescrive il sistema. In materia di concessione dell'attinenza comunale la votazione <u>avviene</u> per voto segreto. Per le nomine di competenza del Consiglio comunale il voto avviene per alzata di mano, riservata l'opzione, decisa a maggioranza dei votanti, di adottare un altro metodo.</p>

Vecchia versione	Nuova versione
<p>Art. 16</p> <p>¹Il Presidente mette in votazione nell'ordine le domande di non entrata in materia, di rinvio o di sospensione e successivamente quelle pregiudiziali che vanno decise a maggioranza semplice.</p> <p>²Quando vi sono più proposte sull'oggetto, si procede per votazioni eventuali.</p> <p>L'ordine delle votazioni è fissato dal Presidente.</p> <p>Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte, eliminando via via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero dei voti affermativi.</p> <p>³Ogni proposta, esperite se del caso le votazioni eventuali, va messa in votazione finale, contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti.</p> <p>⁴Le proposte aventi carattere sostanziale, se accettate, sono rinviate al Municipio affinché licenzi un messaggio in merito nel termine di 6 mesi dalla seduta.</p> <p>Le proposte aventi carattere marginale sono decise seduta stante.</p> <p>⁵L'approvazione di regolamenti, statuti, convenzioni, norme di PR o contratti deve avvenire mediante voto sul complesso; il voto avviene sui singoli articoli se vi sono proposte di modifica rispetto alla proposta municipale.</p>	<p>Art. 15</p> <p>¹Il Presidente mette in votazione nell'ordine le domande di non entrata in materia, di rinvio o di sospensione e successivamente quelle pregiudiziali che vanno decise a maggioranza semplice.</p> <p>²Quando vi sono più proposte sull'oggetto, si procede per votazioni eventuali.</p> <p>L'ordine delle votazioni è fissato dal Presidente.</p> <p>Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte, eliminando via via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero dei voti affermativi.</p> <p>³Ogni proposta, esperite se del caso le votazioni eventuali, va messa in votazione finale, contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti.</p> <p>⁴Le proposte aventi carattere sostanziale, se accettate, sono rinviate al Municipio affinché licenzi un messaggio in merito nel termine di 6 (sei) mesi dalla seduta.</p> <p>Le proposte aventi carattere marginale sono decise seduta stante.</p> <p>⁵L'approvazione di regolamenti, statuti, convenzioni, norme di PR o contratti deve avvenire mediante voto sul complesso; il voto avviene sui singoli articoli se vi sono proposte di modifica rispetto alla proposta municipale.</p>
<p>Art. 17</p> <p>Si fa riferimento alle norme stabilite nella LOC.</p>	<p>Art. 16</p> <p>Si fa riferimento alle norme stabilite nella LOC.</p>
<p>Art. 18</p> <p>Il Segretario comunale è responsabile della tenuta del verbale, che verrà redatto in conformità dell'art. 62 LOC.</p> <p>Il verbale della discussione, redatto con l'ausilio di mezzi di registrazione, deve essere approvato all'inizio della seduta successiva.</p> <p>Il Segretario comunale è tenuto ad adottare le misure precauzionali di cui all'art. 7 RALOC.</p>	<p>Art. 17</p> <p>Il Segretario comunale è responsabile della tenuta del verbale, che verrà redatto in conformità dell'art. 62 LOC.</p> <p>Il verbale della discussione, redatto con l'ausilio di mezzi di registrazione, deve essere approvato all'inizio della seduta successiva.</p> <p>Il Segretario comunale è tenuto ad adottare le misure precauzionali di cui all'art. 7 RALOC.</p>
<p>Art. 19</p> <p>I gruppi politici, composti da almeno tre Consiglieri eletti sulla stessa lista o su liste congiunte, potranno eleggere un loro rappresentante e comunicare la scelta al Presidente del Consiglio comunale prima dell'apertura della sessione costitutiva.</p> <p>Il Presidente collabora con i capigruppo per l'organizzazione del lavoro.</p>	<p>Art. 18</p> <p>I gruppi politici, composti da almeno tre Consiglieri eletti sulla stessa lista o su liste congiunte, potranno eleggere un loro rappresentante e comunicare la scelta al Presidente del Consiglio comunale prima dell'apertura della sessione costitutiva.</p> <p>Il Presidente collabora con i capigruppo per l'organizzazione del lavoro.</p>

Vecchia versione	Nuova versione
<p>Art. 20</p> <p>¹Ogni Consigliere comunale o gruppo può interrogare per iscritto il Municipio su oggetti d'interesse comunale.</p> <p>Il Municipio è tenuto a rispondere per iscritto possibilmente nel termine di un mese direttamente all'interrogante; contemporaneamente dirama il testo dell'interrogazione e della risposta ai capigruppo e ai Consiglieri comunali non facenti gruppo.</p> <p>²Ogni Consigliere può interpellare il Municipio su oggetti d'interesse comunale.</p> <p>Le interpellanze possono essere formulate per iscritto o verbalmente.</p> <p>Il Municipio risponde secondo le modalità di cui all'art. 66 cpv. 3 e 4 LOC.</p> <p>³Ogni Consigliere comunale o gruppo può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti di competenza del Consiglio comunale che non sono all'ordine del giorno.</p> <p>La mozione è trattata secondo le modalità di cui all'art. 67 LOC / 17 RALOC.</p>	<p>Art. 19</p> <p>¹Ogni Consigliere comunale o gruppo può interrogare per iscritto il Municipio su oggetti d'interesse comunale.</p> <p>Il Municipio è tenuto a rispondere per iscritto possibilmente nel termine di un mese direttamente all'interrogante; contemporaneamente dirama il testo dell'interrogazione e della risposta ai capigruppo e ai Consiglieri comunali non facenti gruppo.</p> <p>²Ogni Consigliere può interpellare il Municipio su oggetti d'interesse comunale.</p> <p>Le interpellanze possono essere formulate per iscritto o verbalmente.</p> <p>Il Municipio risponde secondo le modalità di cui all'art. 66 cpv. 3 e 4 LOC.</p> <p>³Ogni Consigliere comunale o gruppo può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti di competenza del Consiglio comunale che non sono all'ordine del giorno.</p> <p>La mozione è trattata secondo le modalità di cui all'art. 67 LOC / 17 RALOC.</p>
<p>Art. 21</p> <p>¹Il Consiglio comunale nomina tra i suoi membri, nella seduta costitutiva, le seguenti commissioni:</p> <p>²a) la commissione della gestione, composta di 5 membri;</p> <p>b) la commissione delle petizioni, composta di 5 membri;</p> <p>c) la commissione edilizia, composta di 5 membri.</p> <p>Le commissioni stanno in carica per l'intero quadriennio.</p> <p>³È facoltà del Consiglio comunale di nominare commissioni speciali per l'esame di determinati oggetti.</p> <p>⁴I membri delle commissioni rappresentano proporzionalmente i gruppi di cui si compone il Consiglio, secondo le modalità di cui all'art. 73 LOC.</p> <p>⁵Le commissioni sono convocate, subito dopo la loro nomina, dal Presidente del Consiglio comunale per la scelta, nel loro seno, di un Presidente, un vice Presidente e un segretario.</p> <p>Il Presidente e il segretario stanno in carica quattro anni.</p> <p>Il segretario della commissione è responsabile del verbale delle risoluzioni.</p> <p>Le commissioni sono convocate dal Presidente o da almeno due membri.</p> <p>⁶Le commissioni possono tenere delle sedute comuni per l'esame di un dato oggetto e designare uno o più relatori.</p>	<p>Art. 20</p> <p>¹Il Consiglio comunale nomina tra i suoi membri, nella seduta costitutiva, le seguenti commissioni:</p> <p>²a) la commissione della gestione, composta di 5 (cinque) membri;</p> <p>b) la commissione delle petizioni, composta di 5 (cinque) membri;</p> <p>c) la commissione edilizia, composta di 5 (cinque) membri.</p> <p>Le commissioni stanno in carica per l'intero quadriennio.</p> <p>³È facoltà del Consiglio comunale di nominare commissioni speciali per l'esame di determinati oggetti.</p> <p>⁴I membri delle commissioni rappresentano proporzionalmente i gruppi di cui si compone il Consiglio, secondo le modalità di cui all'art. 73 LOC.</p> <p>⁵Le commissioni sono convocate, subito dopo la loro nomina, dal Presidente del Consiglio comunale per la scelta, nel loro seno, di un Presidente e un vice Presidente.</p> <p>Il Presidente resta in carica 4 (quattro) anni.</p> <p>Il relatore scelto per la trattanda è responsabile della stesura del verbale.</p> <p>Le commissioni sono convocate dal Presidente o da almeno due membri.</p> <p>⁶Le commissioni possono tenere delle sedute comuni per l'esame di un dato oggetto e designare uno o più relatori.</p>

Vecchia versione	Nuova versione
<p>Art. 22 Le sedute commissionali sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei membri. La presenza dei membri alle sedute delle commissioni è obbligatoria, salvo il caso di legittimo impedimento. Le sedute avranno luogo di preferenza nelle ore serali o comunque in orario che permetta la partecipazione di tutti i membri.</p>	<p>Art. 21 Le sedute commissionali sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei membri. La presenza dei membri alle sedute delle commissioni è obbligatoria, salvo il caso di legittimo impedimento. Le sedute <u>hanno</u> luogo di preferenza nelle ore serali o comunque in orario che permetta la partecipazione di tutti i membri.</p>
<p>Art. 23 ¹La commissione allestisce il rapporto nelle forme e nei modi di cui all'art. 71 LOC. ²Ogni commissario ha diritto di aderire al rapporto con riserva, da sciogliersi durante la trattazione dell'oggetto in Consiglio comunale. ³Il voto sul rapporto avviene a maggioranza dei membri presenti alla seduta. In caso di parità decide il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. ⁴Possono essere presentati uno o più rapporti di minoranza. ⁵Le commissioni e le loro delegazioni hanno diritto di prendere visione, in ufficio e in archivio, di tutti gli atti riguardanti gli oggetti di loro pertinenza. ⁶I membri delle commissioni devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni e l'assoluto riserbo sulle discussioni e apprezzamenti della commissione. ⁷Le commissioni allestiscono rapporto scritto con le relative proposte e ne trasmettono copia al Municipio almeno sette giorni prima della seduta del Consiglio Comunale. Eventuali rapporti di minoranza dovranno essere presentati entro lo stesso termine legale. Alla firma del relatore seguiranno i nominativi dei commissari favorevoli al rapporto.</p>	<p>Art. 22 ¹La commissione allestisce il rapporto nelle forme e nei modi di cui all'art. 71 LOC. ²Ogni commissario ha diritto di aderire al rapporto con riserva, da sciogliersi durante la trattazione dell'oggetto in Consiglio comunale. ³Il voto sul rapporto avviene a maggioranza dei membri presenti alla seduta. In caso di parità decide il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. ⁴Possono essere presentati uno o più rapporti di minoranza. ⁵Le commissioni e le loro delegazioni hanno diritto di prendere visione, in ufficio e in archivio, di tutti gli atti riguardanti gli oggetti di loro pertinenza, <u>durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto.</u> ⁶I membri delle commissioni devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni e l'assoluto riserbo sulle discussioni e apprezzamenti della commissione. ⁷Le commissioni allestiscono rapporto scritto con le relative proposte e ne trasmettono copia al Municipio almeno sette giorni prima della seduta del Consiglio Comunale. Eventuali rapporti di minoranza dovranno essere presentati entro lo stesso termine legale. Alla firma del relatore seguiranno i nominativi dei commissari favorevoli al rapporto.</p>

Vecchia versione	Nuova versione
<p>Art. 24</p> <p>¹La commissione della gestione si pronuncia:</p> <p>a) sul preventivo;</p> <p>b) sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione del Consiglio comunale in virtù dell'art. 13 LOC quando l'esame non rientri nella competenza esclusiva di un'altra commissione;</p> <p>c) sul consuntivo;</p> <p>d) inoltre la commissione rivede il conto di gestione corrente confrontandolo con il preventivo; controlla le entrate e le uscite del conto di gestione corrente e del conto degli investimenti e la relativa documentazione; verifica il bilancio patrimoniale e l'esistenza del patrimonio; accerta l'esattezza dei conteggi.</p> <p>²A tali scopi alla commissione della gestione è conferita la facoltà di esame degli atti dell'Amministrazione comunale, dei verbali e degli archivi, tenuto conto degli articoli 104 e 105 cifra 2 LOC.</p> <p>³La carica di membro della commissione della gestione è obbligatoria e l'allestimento del rapporto è regolato dagli articoli 174 e 175 LOC.</p>	<p>Art. 23</p> <p>¹La commissione della gestione si pronuncia:</p> <p>a) sul preventivo;</p> <p>b) sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione del Consiglio comunale in virtù dell'art. 13 LOC quando l'esame non rientri nella competenza esclusiva di un'altra commissione (in tal caso la Gestione può comunque pretendere di pronunciarsi sugli aspetti finanziari);</p> <p>c) sul consuntivo;</p> <p>d) inoltre, la commissione rivede il conto di gestione corrente confrontandolo con il preventivo; controlla le entrate e le uscite del conto di gestione corrente e del conto degli investimenti e la relativa documentazione; verifica il bilancio patrimoniale e l'esistenza del patrimonio; accerta l'esattezza dei conteggi.</p> <p>²A tali scopi alla commissione della gestione è conferita la facoltà di esame degli atti dell'Amministrazione comunale, dei verbali e degli archivi, tenuto conto degli articoli 104 e 105 cifra 2 LOC.</p> <p>³La carica di membro della commissione della gestione è obbligatoria e l'allestimento del rapporto è regolato dagli articoli 174 e 175 LOC.</p>
<p>Art. 25</p> <p>¹La commissione delle petizioni ha segnatamente il compito di preavvisare:</p> <p>a) le dimissioni dei Consiglieri comunali;</p> <p>b) le domande per la concessione dell'attinenza comunale;</p> <p>c) le proposte attinenti a normative di natura giuridica, quale adozione di regolamenti, convenzioni e normative di PR;</p> <p>d) le istanze a intraprendere o stare in lite, a transigere o a compromettere;</p> <p>e) i ricorsi di competenza del Consiglio comunale a dipendenza di leggi particolari;</p> <p>f) le petizioni dirette al Consiglio comunale che non rientrano nella competenza di altre commissioni;</p> <p>g) le questioni di toponomastica.</p> <p>²La stessa si pronuncia pure sull'aspetto finanziario relativo agli oggetti trattati da lei stessa.</p>	<p>Art. 24</p> <p>¹La commissione delle petizioni ha segnatamente il compito di preavvisare:</p> <p>a) le dimissioni dei Consiglieri comunali;</p> <p>b) le domande per la concessione dell'attinenza comunale;</p> <p>c) le proposte attinenti a normative di natura giuridica, quale adozione di regolamenti, convenzioni e normative di PR;</p> <p>d) le istanze a intraprendere o stare in lite, a transigere o a compromettere;</p> <p>e) i ricorsi di competenza del Consiglio comunale a dipendenza di leggi particolari;</p> <p>f) le petizioni dirette al Consiglio comunale che non rientrano nella competenza di altre commissioni;</p> <p>g) le questioni di toponomastica.</p> <p>²La stessa si pronuncia pure sull'aspetto finanziario relativo agli oggetti trattati da lei stessa.</p>

Vecchia versione	Nuova versione
<p>Art. 26 ¹La commissione edilizia ha il compito di preavvisare dal profilo tecnico e urbanistico le costruzioni e le infrastrutture pubbliche e di esaminare e preavvisare dal lato tecnico-urbanistico le proposte attinenti a normative di PR.</p> <p>²La stessa si pronuncia pure sull'aspetto finanziario relativo agli oggetti trattati da lei stessa.</p>	<p>Art. 25 ¹La commissione edilizia ha il compito di preavvisare dal profilo tecnico e urbanistico le costruzioni e le infrastrutture pubbliche e di esaminare e preavvisare dal lato tecnico-urbanistico le proposte attinenti a normative di PR.</p> <p>²La stessa si pronuncia pure sull'aspetto finanziario relativo agli oggetti trattati da lei stessa.</p>
<p>Art. 27 Il Municipio è composto di 5 membri.</p>	<p>Art. 26 Il Municipio è composto di 5 (cinque) membri.</p>
<p>Art. 28 ¹Il Municipio si riunisce in seduta costitutiva dopo l'elezione del Sindaco. Esso provvede, obbligatoriamente: a) alla nomina del vice Sindaco; b) all'istituzione e all'assegnazione dei dicasteri; c) alla nomina delle commissioni e delegazioni municipali imposte dalla Legge o previste dal Regolamento comunale e ogni altra che si rendesse necessaria per la buona amministrazione della gestione comunale. Di ogni commissione e delegazione dovrà far parte un Municipale, di regola in qualità di Presidente. d) alla nomina, negli enti di diritto pubblico o privato, dei delegati comunali di sua competenza.</p> <p>²La nomina, le assegnazioni e le designazioni di cui al capoverso precedente hanno la durata di un quadriennio.</p>	<p>Art. 27 ¹Il Municipio si riunisce in seduta costitutiva dopo l'elezione del Sindaco. Esso provvede, obbligatoriamente: a) alla nomina del vice Sindaco; b) all'istituzione e all'assegnazione dei dicasteri; c) alla nomina delle commissioni e delegazioni municipali imposte dalla Legge o previste dal Regolamento comunale e ogni altra che si rendesse necessaria per la buona amministrazione della gestione comunale. Di ogni commissione e delegazione dovrà far parte un Municipale, di regola in qualità di Presidente. d) alla nomina, negli enti di diritto pubblico o privato, dei delegati comunali di sua competenza.</p> <p>²La nomina, le assegnazioni e le designazioni di cui al capoverso precedente hanno la durata di un quadriennio.</p>

Vecchia versione	Nuova versione
<p>Art. 29</p> <p>¹Il Municipio esplica le funzioni di cui agli articoli 106, 107 e 110 LOC.</p> <p>²Nell'amministrazione del Comune il Municipio esplica le funzioni di cui all'art. 110 LOC.</p> <p>³Il Municipio può organizzare sedute informative per discutere e dibattere tematiche di interesse comunale, avvalendosi eventualmente di tecnici o specialisti del ramo, riservati gli articoli 104 e 105 LOC.</p> <p>⁴Il Municipio esercita le competenze decisionali delegate ai sensi dell'art. 7 cpv. 2 del presente Regolamento.</p> <p>Il Municipio può delegare al segretario comunale, ai servizi dell'amministrazione e alle commissioni amministratrici delle aziende municipalizzate nonché ai relativi funzionari, competenze decisionali municipali che la legge non attribuisce in modo vincolante al municipio e facoltà di spese di gestione corrente. Sono riservate leggi speciali.</p> <p>Contro le decisioni delle istanze subordinate è data facoltà di reclamo al municipio, responsabile del corretto espletamento delle competenze delegate.</p> <p>Di questa facoltà deve essere fatta esplicita menzione in calce ad ogni decisione delegata.</p>	<p>Art. 28</p> <p>¹Il Municipio esplica le funzioni di cui agli articoli 106, 107 e 110 LOC.</p> <p>²Nell'amministrazione del Comune il Municipio esplica le funzioni di cui all'art. 110 LOC.</p> <p>³Il Municipio può organizzare sedute informative per discutere e dibattere tematiche di interesse comunale, avvalendosi eventualmente di tecnici o specialisti del ramo, riservati gli articoli 104 e 105 LOC.</p> <p>⁴Al Municipio sono delegate competenze decisionali in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spese d'investimento sino ad un importo massimo di fr. 25'000.- per singolo investimento; - esecuzione di opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi sino ad un importo di preventivo di fr. 20'000.- per singola progettazione o opera; - acquisizione e successione fino ad un importo di transazione o di valore del bene oggetto dell'atto di fr. 20'000.-; - vendita di beni patrimoniali fino ad un importo del bene in oggetto di fr. 10'000.- - l'affitto fino ad un importo di transazione di fr. 10'000.- e la locazione fino ad un importo di fr. 15'000.-; - intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere fino ad un importo di causa di fr. 40'000.- - per la zona artigianale di Peccia, la locazione e la concessione di diritti di superficie per sé stanti e permanenti fino ad un importo massimo di fr. 30'000.-, per oggetto e per durata del contratto. - di aderire o stipulare convenzioni di durata massima di due anni il cui onere annuo derivante al Comune non superi l'importo massimo di fr. 40'000.-. <p>. Di queste decisioni il Municipio informa la Commissione della gestione.</p> <p>⁵Al Municipio è delegata la competenza di presentare o sottoscrivere un referendum dei Comuni.</p> <p>⁶Il Municipio può delegare al Segretario comunale, ai servizi dell'amministrazione e alle commissioni amministratrici delle aziende municipalizzate, nonché ai relativi funzionari, competenze decisionali municipali che la legge non attribuisce in modo vincolante al Municipio e facoltà di spese di gestione corrente. Sono riservate leggi speciali.</p> <p>Contro le decisioni delle istanze subordinate è data facoltà di reclamo al Municipio, responsabile del corretto espletamento delle competenze delegate.</p> <p>Di questa facoltà deve essere fatta esplicita menzione in calce ad ogni decisione delegata.</p>

Vecchia versione	Nuova versione
<p>Art. 30 ¹Il Municipio tiene di regola una seduta settimanale, in giorno ed ora da stabilirsi con risoluzione municipale. In casi straordinari viene convocato, a giudizio del Sindaco o di chi ne fa le veci, o dietro domanda di 1/3 dei suoi membri. In quest'ultimo caso il Sindaco vi dà seguito entro 3 giorni, sotto comminatoria delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 197 LOC. ²Le sedute hanno luogo nella Casa comunale; se ragioni speciali lo giustificano possono essere tenute eccezionalmente in altro locale che non sia un pubblico esercizio.</p>	<p>Art. 29 ¹Il Municipio tiene di regola una seduta settimanale, in giorno <u>e</u> ora da stabilirsi con risoluzione municipale. In casi straordinari viene convocato, a giudizio del Sindaco o di chi ne fa le veci, o dietro domanda di 1/3 (un terzo) dei suoi membri. In quest'ultimo caso il Sindaco vi dà seguito entro 3 (tre) giorni, sotto comminatoria delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 197 LOC. ²Le sedute hanno luogo nella Casa comunale; se ragioni speciali lo giustificano possono essere tenute eccezionalmente in altro locale che non sia un pubblico esercizio.</p>
<p>Art. 31 Il verbale dev'essere tenuto su registro, secondo le modalità di cui all'art. 103 LOC. Il riassunto della discussione può essere verbalizzato a parte con l'ausilio di mezzi di registrazione o altri sistemi e approvato nella seduta successiva.</p>	<p>Art. 30 Il verbale dev'essere tenuto su registro, secondo le modalità di cui all'art. 103 LOC. Il riassunto della discussione può essere verbalizzato a parte con l'ausilio di mezzi di registrazione o altri sistemi e approvato nella seduta successiva.</p>
<p>Art. 32 Il Sindaco provvede alla pubblicazione delle risoluzioni, secondo le modalità di cui all'art. 111 LOC. Il Municipio informa la popolazione sui problemi comunali di particolare interesse, riservati gli articoli 104 e 105 LOC.</p>	<p>Art. 31 Il Sindaco provvede alla pubblicazione delle risoluzioni, secondo le modalità di cui all'art. 111 LOC. Il Municipio informa la popolazione sui problemi comunali di particolare interesse, riservati gli articoli 104 e 105 LOC.</p>
<p>Art. 33 ¹Il Municipio può fare spese correnti non preventivate senza il consenso del Legislativo comunale sino all'importo annuo complessivo di fr. 15'000.-. ²Il Municipio può procedere con la procedura ad invito nei casi previsti dalla Legge sulle commesse pubbliche quando la spesa prevista per singola commessa non superi l'importo di fr. 20'000.-. ³Il Municipio può procedere con l'incarico diretto nei casi previsti dalla Legge sulle commesse pubbliche quando la spesa prevista per singola commessa non superi l'importo di fr. 10'000.-.</p>	<p>Art. 32 ¹Il Municipio può fare spese di gestione corrente non preventivate senza il consenso del Legislativo comunale sino all'importo annuo complessivo di fr. 15'000.00. ²Il Municipio può procedere con la procedura ad invito nei casi previsti dalla Legge sulle commesse pubbliche quando la spesa prevista per singola commessa non superi l'importo di fr. 30'000.00. ³Il Municipio può procedere con l'incarico diretto nei casi previsti dalla Legge sulle commesse pubbliche quando la spesa prevista per singola commessa non superi complessivamente l'importo di fr. 20'000.00.</p>

Vecchia versione	Nuova versione
<p>Art. 34</p> <p>¹Il Sindaco rappresenta il Comune, presiede il Municipio, coordina l'attività del collegio municipale e dirige l'Amministrazione comunale con le competenze conferite dalla Legge.</p> <p>Egli cura l'esecuzione delle risoluzioni municipali, vigila sulle attività dei dipendenti, prende i provvedimenti necessari in casi di urgenza, sottoponendo il suo operato alla ratifica del Municipio nel più breve tempo possibile.</p> <p>Se ritiene una risoluzione municipale contraria alle Leggi o al Regolamento ne informa immediatamente il Dipartimento competente.</p> <p>²Il Sindaco esercita le funzioni di cui all'art. 119 LOC.</p>	<p>Art. 33</p> <p>¹Il Sindaco rappresenta il Comune, presiede il Municipio, coordina l'attività del collegio municipale e dirige l'Amministrazione comunale con le competenze conferite dalla Legge.</p> <p>Egli cura l'esecuzione delle risoluzioni municipali, vigila sulle attività dei dipendenti, prende i provvedimenti necessari in casi di urgenza, sottoponendo il suo operato alla ratifica del Municipio nel più breve tempo possibile.</p> <p>Se ritiene una risoluzione municipale contraria alle Leggi o al Regolamento ne informa immediatamente il Dipartimento competente.</p> <p>²Il Sindaco esercita le funzioni di cui all'art. 119 LOC.</p>
<p>Art. 35</p> <p>¹In caso di assenza il Sindaco è supplito nelle sue funzioni, dal vice Sindaco e, in assenza di questi, dal Municipale più anziano per carica, subordinatamente per età, fra i presenti.</p> <p>²Nei casi urgenti, che esigono l'intervento del Sindaco, qualsiasi Municipale deve provvedere in sua vece, facendo immediato rapporto al Sindaco.</p> <p>Ogni Municipale veglia sul buon andamento dell'Amministrazione, notificando al Sindaco eventuali trasgressioni.</p>	<p>Art. 34</p> <p>¹In caso di assenza il Sindaco è supplito nelle sue funzioni, dal vice Sindaco e, in assenza di questi, dal Municipale più anziano per carica, subordinatamente per età, fra i presenti.</p> <p>²Nei casi urgenti, che esigono l'intervento del Sindaco, qualsiasi Municipale deve provvedere in sua vece, facendo immediato rapporto al Sindaco.</p> <p>Ogni Municipale veglia sul buon andamento dell'Amministrazione, notificando al Sindaco eventuali trasgressioni.</p>
<p>Art. 36</p> <p>Il Municipio, nella seduta costitutiva, procede alla composizione dei dicasteri, uffici, commissioni e delegazioni previsti dalla Legge o ritenuti necessari per la buona amministrazione della gestione comunale.</p> <p>Il Municipio può stabilire all'inizio della legislatura modalità interne di comportamento per disciplinare l'informazione soprattutto nei rapporti con gli organi di stampa.</p>	<p>Art. 35</p> <p>Il Municipio, nella seduta costitutiva, procede alla composizione dei dicasteri, uffici, commissioni e delegazioni previsti dalla Legge o ritenuti necessari per la buona amministrazione della gestione comunale.</p> <p>Il Municipio può stabilire all'inizio della legislatura modalità interne di comportamento per disciplinare l'informazione soprattutto nei rapporti con gli organi di stampa.</p>
<p>Art. 37</p> <p>Il Municipio si divide in dicasteri, tenuto conto dell'art. 90 LOC.</p> <p>Il Municipale capo dicastero sorveglia l'andamento del ramo affidatogli, studia i problemi inerenti allo stesso e li sottopone al Municipio per esame e decisione.</p> <p>Non può prendere decisioni vincolanti per il Comune.</p>	<p>Art. 36</p> <p>Il Municipio si divide in dicasteri, tenuto conto dell'art. 90 LOC.</p> <p>Il Municipale capo dicastero sorveglia l'andamento del ramo affidatogli, studia i problemi inerenti allo stesso e li sottopone al Municipio per esame e decisione.</p> <p>Non può prendere decisioni vincolanti per il Comune.</p>

Vecchia versione	Nuova versione
<p>Art. 38 ¹Il Municipio nomina le seguenti commissioni e delegazioni previste da leggi o regolamenti particolari: a) delegazione tributaria: 5 membri; b) commissione scolastica: 5 membri; Nomina inoltre: - il delegato e il supplente comunale nella Commissione tutoria regionale; - il delegato e il supplente per l'inventario obbligatorio al decesso; - i membri negli organi di enti di diritto pubblico o privato di sua competenza.</p> <p>²Di tutte le commissioni e delegazioni di cui sopra dovrà far parte almeno un Municipale, di regola in qualità di Presidente.</p> <p>³Le delegazioni e le commissioni di cui al presente articolo esercitano gli attributi e i compiti previsti dalle Leggi e dai Regolamenti disciplinanti le rispettive materie.</p> <p>⁴Il municipio può valersi delle suddette commissioni, o di altre appositamente nominate, per il controllo di speciali rami dell'amministrazione o per lo studio di oggetti di particolare importanza.</p> <p>⁵Le commissioni e le delegazioni tengono un verbale.</p>	<p>Art. 37 ¹Il Municipio nomina, se necessario, le seguenti commissioni e delegazioni previste da leggi o regolamenti particolari: a) delegazione tributaria: 5 (cinque) membri; b) commissione scolastica: 5 (cinque) membri; Nomina inoltre: - il delegato e il supplente comunale nella Autorità regionale di protezione; - il delegato e il supplente per l'inventario obbligatorio al decesso; - i membri negli organi di enti di diritto pubblico o privato di sua competenza.</p> <p>²Di tutte le commissioni e delegazioni di cui sopra dovrà far parte almeno un municipale, di regola in qualità di Presidente.</p> <p>³Le delegazioni e le commissioni di cui al presente articolo esercitano gli attributi e i compiti previsti dalle Leggi e dai Regolamenti disciplinanti le rispettive materie.</p> <p>⁴Il Municipio può valersi delle suddette commissioni, o di altre appositamente nominate, per il controllo di speciali rami dell'amministrazione o per lo studio di oggetti di particolare importanza.</p> <p>⁵Le commissioni e le delegazioni tengono un verbale.</p>
<p>Art. 39 [Abrogato]</p>	<p>eliminato</p>
<p>Art. 40 [Abrogato]</p>	<p>eliminato</p>
<p>Art. 41 [Abrogato]</p>	<p>eliminato</p>
<p>Art. 42 Il Municipio nomina inoltre: 1. [Abrogato] 2. propone al Dipartimento finanze, per la ratifica, la nomina dei militi addetti al Corpo pompieri comunale. Procede inoltre a tutte le nomine che ritiene necessarie.</p>	<p>Art. 38 Il Municipio propone al Dipartimento finanze, per la ratifica, la nomina dei militi addetti al Corpo Pompieri comunale. Procede inoltre a tutte le nomine che ritiene necessarie.</p>
<p>Art. 43 [Abrogato]</p>	<p>eliminato</p>
<p>Art. 44 Il Municipio può regolare o completare in via di Ordinanza le funzioni e gli attributi dei dipendenti non precisate da Leggi e da Regolamenti.</p>	<p>Art. 39 Il Municipio può regolare o completare in via di Ordinanza le funzioni e gli attributi dei dipendenti non precisate da Leggi e da Regolamenti.</p>

Vecchia versione	Nuova versione
<p>Art. 45 Il Regolamento organico degli impiegati del Comune di Lavizzara e delle sue aziende municipalizzate stabilisce lo statuto giuridico e finanziario degli impiegati. Per quanto non espressamente previsto da detti regolamenti valgono le norme vigenti.</p>	<p>Art. 40 Il Regolamento organico degli impiegati del Comune di Lavizzara e delle sue aziende municipalizzate stabilisce lo statuto giuridico e finanziario degli impiegati. Per quanto non espressamente previsto da detti regolamenti valgono le norme vigenti.</p>
<p>Art. 46 Il Segretario comunale esercita gli attributi di cui agli articoli 137 e 138 LOC. Egli è supplito dal vice Segretario. Nel caso di sostituzione del Segretario comunale una delegazione municipale riceve dall'uscente e fa al nuovo Segretario la consegna dell'archivio e della Cancelleria comunale.</p>	<p>Art. 41 Il Segretario comunale esercita gli attributi di cui agli articoli 137 e 138 LOC. Egli è supplito dal vice Segretario. Nel caso di sostituzione del Segretario comunale una delegazione municipale riceve dall'uscente e fa al nuovo Segretario la consegna dell'archivio e della Cancelleria comunale.</p>
<p>Art. 47 Il perito esegue, su ordine del Municipio, delle Autorità giudiziarie o su richiesta di privati se così autorizzato dal Municipio, le stime dei beni mobili ed immobili e le valutazioni dei danni o altri accertamenti e perizie. In caso d'impedimento o di collisione d'interesse ai sensi dell'art. 100 LOC sarà nominato dal Municipio, caso per caso, un perito straordinario.</p>	<p>Art. 42 Il perito esegue, su ordine del Municipio, delle Autorità giudiziarie o su richiesta di privati se così autorizzato dal Municipio, le stime dei beni mobili ed immobili e le valutazioni dei danni o altri accertamenti e perizie. In caso d'impedimento o di collisione d'interesse ai sensi dell'art. 100 LOC sarà nominato dal Municipio, caso per caso, un perito straordinario.</p>
<p>Art. 48 ¹I membri del Municipio hanno diritto alle indennità seguenti: - Sindaco fr. 10'000.- annui; - Vicesindaco fr. 6'000.- annui; - Municipali fr. 5'000.- annui.</p> <p>²I membri del Municipio, i membri delle commissioni e delle delegazioni municipali e del Consiglio comunale ricevono una indennità di fr. 50.- per ogni seduta alla quale partecipano.</p> <p>³Per missioni e funzioni straordinarie autorizzate, i membri del municipio, del consiglio comunale, delle commissioni e delle delegazioni, ricevono le seguenti indennità: a) per una giornata fr. 200.-; b) per impegni di mezza giornata fr. 100.-; c) per impegni limitati fr. 25.- orari. Per missioni fuori Comune sono inoltre rimborsate le spese effettivamente sopportate e giustificate.</p> <p>⁴Al Presidente del Consiglio comunale viene riconosciuta una indennità di fr. 300.-.</p> <p>⁵Gli importi di cui ai cpv da 1 a 4 sono da considerare al netto degli oneri sociali.</p>	<p>Art. 43 ¹I membri del Municipio hanno diritto alle indennità seguenti: - Sindaco fr. 10'000.- annui; - Vicesindaco fr. 6'000.- annui; - Municipali fr. 5'000.- annui.</p> <p>²I membri del Municipio, i membri delle commissioni e delle delegazioni municipali e del Consiglio comunale ricevono una indennità di fr. 50.- per ogni seduta alla quale partecipano.</p> <p>³Per missioni e funzioni straordinarie autorizzate, i membri del Municipio, del consiglio comunale, delle commissioni e delle delegazioni, ricevono le seguenti indennità: a) per una giornata fr. 200.-; b) per impegni di mezza giornata fr. 100.-; c) per impegni limitati fr. 25.- orari. Per missioni fuori Comune sono inoltre rimborsate le spese effettivamente sopportate e giustificate.</p> <p>⁴Al Presidente del Consiglio comunale viene riconosciuta una indennità di fr. 300.-.</p> <p>⁵Gli importi di cui ai cpv da 1 a 4 sono da considerare al netto degli oneri sociali.</p>

Vecchia versione	Nuova versione
<p>Art. 49 Il Regolamento organico dei dipendenti comunali di Lavizzara disciplina gli stipendi, le retribuzioni, le diarie e le indennità ordinarie e straordinarie.</p>	<p>Art. 44 Il Regolamento organico dei dipendenti comunali di Lavizzara disciplina gli stipendi, le retribuzioni, le diarie e le indennità ordinarie e straordinarie.</p>
<p>Art. 50 I preventivi e i consuntivi del Comune e delle aziende municipalizzate sono allestiti e presentati secondo le modalità di cui al titolo V capitolo I della LOC del 10 marzo 1987 e del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni del 30 giugno 1987.</p>	<p>Art. 45 I preventivi e i consuntivi del Comune e delle aziende municipalizzate sono allestiti e presentati secondo le modalità di cui al titolo V capitolo I della LOC del 10 marzo 1987 e del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni del 30 giugno 1987.</p>
<p>Art. 51 ¹Il Comune tiene un conto corrente postale (ev. conti correnti bancari) attraverso i quali devono effettuarsi gli incassi e i pagamenti. ²Sono riservate le tasse di cancelleria e altre somme eccezionalmente incassate in contanti che devono essere riversate periodicamente sul conto corrente.</p>	<p>Art. 46 ¹Il Comune tiene un conto corrente postale (ev. conti correnti bancari) attraverso i quali devono effettuarsi gli incassi e i pagamenti. ²Sono riservate le tasse di cancelleria e altre somme eccezionalmente incassate in contanti che devono essere riversate periodicamente sul conto corrente.</p>
<p>Art. 52 Il Segretario comunale e gli altri impiegati sono autorizzati a riscuotere per conto del Comune le sportule di cancelleria, come pure ad accettare pagamenti in contanti per altre ragioni quando l'interesse del Comune lo giustifichi, sempre ritenuto l'obbligo del riversamento come al cpv. 2 dell'articolo precedente.</p>	<p>Art. 47 Il Segretario comunale e gli altri impiegati sono autorizzati a riscuotere per conto del Comune le sportule di cancelleria, come pure ad accettare pagamenti in contanti per altre ragioni quando l'interesse del Comune lo giustifichi, sempre ritenuto l'obbligo del riversamento come al cpv. 2 dell'articolo precedente.</p>
<p>Art. 53 Il diritto di firma è concesso dal Municipio – all'inizio della legislatura o quando è ritenuto necessario – per tutte le operazioni finanziarie, compresa la visione delle operazioni e degli estratti conto, come segue: - il Sindaco, o in sua vece il Vicesindaco, firmano collettivamente a due con il Segretario comunale o con il Vicesegretario; - il municipale responsabile delle finanze, se esterno alle cariche succitate, firma collettivamente a due con il Segretario comunale o con il Vicesegretario.</p>	<p>Art. 48 Il diritto di firma è concesso dal Municipio – all'inizio della legislatura o quando è ritenuto necessario – per tutte le operazioni finanziarie, compresa la visione delle operazioni e degli estratti conto, come segue: - il Sindaco, o in sua vece il Vicesindaco, firmano collettivamente a due con il Segretario comunale o con il Vicesegretario; - il municipale responsabile delle finanze, se esterno alle cariche succitate, firma collettivamente a due con il Segretario comunale o con il Vicesegretario.</p>

Vecchia versione	Nuova versione
<p>Art. 54</p> <p>¹I beni comunali si suddividono in:</p> <p>a) beni amministrativi; b) beni patrimoniali.</p> <p>²Ognuno può utilizzare i beni amministrativi conformemente alla loro destinazione nel rispetto della Legge e dei diritti altrui.</p> <p>³a) Soggiace a preventiva autorizzazione l'utilizzazione di poca intensità e limitata nel tempo di beni amministrativi (uso accresciuto); b) soggiace al rilascio di concessione l'utilizzazione intensa e durevole di beni amministrativi (uso particolare); c) valgono inoltre le norme del Regolamento comunale sull'utilizzazione dell'area pubblica e della proprietà privata aperta al pubblico transito.</p>	<p>Art. 49</p> <p>¹I beni comunali si suddividono in:</p> <p>c) beni amministrativi; d) beni patrimoniali.</p> <p>²Ognuno può utilizzare i beni amministrativi conformemente alla loro destinazione nel rispetto della Legge e dei diritti altrui.</p> <p>³a) Soggiace a preventiva autorizzazione l'utilizzazione di poca intensità e limitata nel tempo di beni amministrativi (uso accresciuto); b) soggiace al rilascio di concessione l'utilizzazione intensa e durevole di beni amministrativi (uso particolare); c) valgono inoltre le norme del Regolamento comunale sull'utilizzazione dell'area pubblica e della proprietà privata aperta al pubblico transito.</p>
<p>Art. 55</p> <p>¹Le tasse per l'uso accresciuto o particolare di beni amministrativi, le tariffe in materia di polizia locale, le indennità per prestazioni e interventi richiesti da privati sono disciplinati da regolamenti speciali.</p> <p>²Il Municipio può esentare da tasse di utilizzazione le riunioni politiche, le processioni e i cortei, la raccolta di firme per petizioni, iniziative e referendum, le collette e la distribuzione di manifesti o volantini e, in generale, chi ne fa richiesta per scopi sociali, culturali e sportivi, nonché gli eventi di brevissima durata o di dimensioni veramente ridotte.</p>	<p>Art. 50</p> <p>¹Le tasse per l'uso accresciuto o particolare di beni amministrativi, le tariffe in materia di polizia locale, le indennità per prestazioni e interventi richiesti da privati sono disciplinati da regolamenti speciali.</p> <p>²Il Municipio può esentare da tasse di utilizzazione le riunioni politiche, le processioni e i cortei, la raccolta di firme per petizioni, iniziative e referendum, le collette e la distribuzione di manifesti o volantini e, in generale, chi ne fa richiesta per scopi sociali, culturali e sportivi, nonché gli eventi di brevissima durata o di dimensioni veramente ridotte.</p>
<p>Art. 56</p> <p>In caso di catastrofi naturali, di eccezionali eventi, il Municipio può obbligare a prestare anche gratuitamente giornate di lavoro.</p>	<p>Art. 51</p> <p>In caso di catastrofi naturali, di eccezionali eventi, il Municipio può obbligare a prestare anche gratuitamente giornate di lavoro.</p>
<p>Art. 57</p> <p>¹Il mantenimento dell'ordine, della quiete e della sicurezza pubblica incombe al Municipio.</p> <p>²Per svolgere più efficacemente i compiti di polizia il Municipio può stabilire collaborazioni con altri Corpi di Polizia.</p> <p>³Mediante ordinanza il Municipio stabilirà le tasse e le tariffe in materia di polizia locale.</p> <p>⁴Rimangono riservate le normative delle Leggi cantonali e federali in materia.</p>	<p>Art. 52</p> <p>¹Il mantenimento dell'ordine, della quiete e della sicurezza pubblica incombe al Municipio.</p> <p>²Per svolgere più efficacemente i compiti di polizia il Municipio può stabilire collaborazioni con altri Corpi di Polizia.</p> <p>³Mediante ordinanza il Municipio stabilirà le tasse e le tariffe in materia di Polizia locale.</p> <p>⁴Rimangono riservate le normative delle Leggi cantonali e federali in materia.</p>

Vecchia versione	Nuova versione
<p>Art. 58</p> <p>¹Sono vietate le azioni che possono turbare l'ordine e la quiete pubblica e in particolare i tumulti, gli schiamazzi, i canti smodati, gli spari in genere e ogni rumore molesto o inutile, sulle pubbliche vie e piazze come pure nella proprietà privata all'interno o in vicinanza dell'abitato.</p> <p>Sono riservate le disposizioni di leggi speciali.</p> <p>²Nei giorni festivi, e negli altri giorni dalle ore 22.00 alle 07.30 sono di regola vietate all'interno e in vicinanza dell'abitato i canti e i suoni all'aperto come pure il funzionamento di apparecchi radiofonici o di altoparlanti che rechino disturbo al vicinato. Negli stessi orari sono pure di regola vietati rumori molesti, siano essi provocati da veicoli, da attrezzi di lavoro, da utensili in genere nonché da qualsiasi attività lavorativa. Restano riservate le consuetudini e l'uso locale (quali il suono delle campane, ecc.) e le attività necessarie (ad es. la fienagione, ecc.).</p> <p>³Il Municipio può concedere deroghe temporanee al cpv. 2 per comprovati motivi di necessità o per manifestazioni particolari.</p>	<p>Art. 53</p> <p>¹Sono vietate le azioni che possono turbare l'ordine e la quiete pubblica e in particolare i tumulti, gli schiamazzi, i canti smodati, gli spari in genere e ogni rumore molesto o inutile, sulle pubbliche vie e piazze come pure nella proprietà privata all'interno o in vicinanza dell'abitato.</p> <p>Sono riservate le disposizioni di leggi speciali.</p> <p>²Nei giorni festivi, e negli altri giorni dalle ore 22.00 alle 07.30 sono di regola vietate all'interno e in vicinanza dell'abitato i canti e i suoni all'aperto come pure il funzionamento di apparecchi radiofonici o di altoparlanti che rechino disturbo al vicinato. Negli stessi orari sono pure di regola vietati rumori molesti, siano essi provocati da veicoli, da attrezzi di lavoro, da utensili in genere nonché da qualsiasi attività lavorativa. Restano riservate le consuetudini e l'uso locale (quali il suono delle campane, ecc.) e le attività necessarie (ad es. la fienagione, ecc.).</p> <p>³Il Municipio può concedere deroghe temporanee al cpv. 2 per comprovati motivi di necessità o per manifestazioni particolari.</p>
<p>Art. 59</p> <p>Nelle vie e piazze pubbliche e nei luoghi accessibili al pubblico è vietato assumere comportamenti che manifestamente offendono il comune senso del pudore.</p>	<p>Art. 54</p> <p>Nelle vie e piazze pubbliche e nei luoghi accessibili al pubblico è vietato assumere comportamenti che manifestamente offendono il comune senso del pudore.</p>
<p>Art. 60</p> <p>¹È vietato lasciar vagare animali all'interno dell'abitato.</p> <p>Per i cani fa stato la Legge e il Regolamento cantonale sui cani.</p> <p>²I proprietari di animali devono prendere le opportune misure per evitare che gli stessi disturbino il vicinato.</p>	<p>Art. 55</p> <p>¹È vietato lasciar vagare animali all'interno dell'abitato.</p> <p>Per i cani fa stato la Legge e il Regolamento cantonale sui cani.</p> <p>²I proprietari di animali devono prendere le opportune misure per evitare che gli stessi disturbino il vicinato.</p>
<p>Art. 61</p> <p>Per tutti i lavori stradali che interrompono o mettono in pericolo il traffico o altri pubblici transiti necessita chiedere l'autorizzazione al Municipio.</p> <p>Rimangono riservate le disposizioni cantonali e federali in materia.</p>	<p>Art. 56</p> <p>Per tutti i lavori stradali che interrompono o mettono in pericolo il traffico o altri pubblici transiti necessita chiedere l'autorizzazione al Municipio.</p> <p>Rimangono riservate le disposizioni cantonali e federali in materia.</p>
<p>Art. 62</p> <p>Sono passibili di multa, riservata l'azione civile e penale:</p> <p>a) le manomissioni e i danneggiamenti causati ai muri, ai parapetti, ai ponti, alle fabbriche, alle piantagioni, ai monumenti, alle fontane, agli indicatori stradali e agli impianti pubblici di qualsiasi genere;</p> <p>b) la manomissione o l'alterazione degli avvisi e atti pubblici esposti all'albo comunale o in altri luoghi.</p>	<p>Art. 57</p> <p>Sono passibili di multa, riservata l'azione civile e penale:</p> <p>a) le manomissioni e i danneggiamenti causati ai muri, ai parapetti, ai ponti, alle fabbriche, alle piantagioni, ai monumenti, alle fontane, agli indicatori stradali e agli impianti pubblici di qualsiasi genere;</p> <p>b) la manomissione o l'alterazione degli avvisi e atti pubblici esposti all'albo comunale o in altri luoghi.</p>

Vecchia versione	Nuova versione
<p>Art. 63 Sono vietate le affissioni di ogni genere su edifici o altre costruzioni di pertinenza del Comune, salvo espressa concessione del Municipio. Il Municipio potrà vietare le affissioni sulla proprietà privata, visibili all'area pubblica, se contrarie all'estetica o alla moralità.</p>	<p>Art. 58 Sono vietate le affissioni di ogni genere su edifici o altre costruzioni di pertinenza del Comune, salvo espressa concessione del Municipio. Il Municipio potrà vietare le affissioni sulla proprietà privata, visibili all'area pubblica, se contrarie all'estetica o alla moralità.</p>
<p>Art. 64 ¹La circolazione di veicoli è regolata dalle disposizioni cantonali e federali in materia. ²Il Municipio può limitare a certi orari la circolazione di veicoli all'interno dell'abitato. ³Il Municipio può prevedere interventi di arredo urbano (ad esempio cunette, rotture verticali, isole pedonali) per favorire i percorsi pedonali ed il carattere residenziale di alcune zone o strade, riservate le disposizioni della Legge cantonale sulle strade.</p>	<p>Art. 59 ¹La circolazione di veicoli è regolata dalle disposizioni cantonali e federali in materia. ²Il Municipio può limitare a certi orari la circolazione di veicoli all'interno dell'abitato. ³Il Municipio può prevedere interventi di arredo urbano (ad esempio cunette, rotture verticali, isole pedonali) per favorire i percorsi pedonali e il carattere residenziale di alcune zone o strade, riservate le disposizioni della Legge cantonale sulle strade.</p>
<p>Art. 65 Il Municipio esercita i controlli, conformemente alle competenze attribuitegli dalla legislazione cantonale, sull'igiene del suolo e dell'abitato, nonché sulle norme igieniche e di pulizia dei negozi di alimentari e degli esercizi pubblici.</p>	<p>Art. 60 Il Municipio esercita i controlli, conformemente alle competenze attribuitegli dalla legislazione cantonale, sull'igiene del suolo e dell'abitato, nonché sulle norme igieniche e di pulizia dei negozi di alimentari e degli esercizi pubblici.</p>
<p>Art. 66 I rifiuti sono raccolti nei giorni e nei luoghi prescritti dal Municipio e secondo le modalità fissate dall'apposito Regolamento comunale. È assolutamente vietato il deposito di spazzature, detriti e rifiuti lungo l'alveo di riali e rogge.</p>	<p>Art. 61 I rifiuti sono raccolti nei giorni e nei luoghi prescritti dal Municipio e secondo le modalità fissate dall'apposito Regolamento. È assolutamente vietato il deposito di spazzature, detriti e rifiuti lungo l'alveo di riali e rogge.</p>
<p>Art. 67 ¹I proprietari di terreni fronteggianti strade o sentieri comunali devono provvedere regolarmente alla potatura delle siepi e al taglio dei rami sporgenti nel campo stradale. ²Essi devono provvedere a che strade o sentieri comunali non vengano invasi dall'acqua piovana e dalla neve provenienti dai tetti, dovendo in tal caso munire gli stessi di canali, rispettivamente di paraneve.</p>	<p>Art. 62 ¹I proprietari di terreni fronteggianti strade o sentieri comunali devono provvedere regolarmente alla potatura delle siepi e al taglio dei rami sporgenti nel campo stradale. ²Essi devono provvedere a che strade o sentieri comunali non vengano invasi dall'acqua piovana e dalla neve provenienti dai tetti, dovendo in tal caso munire gli stessi di canali, rispettivamente di paraneve.</p>
<p>Art. 68 ¹Il vago pascolo è vietato sull'intero territorio comunale ad eccezione dei luoghi e dei periodi stabiliti con ordinanza municipale o stabiliti da leggi particolari. ²È vietato lasciar pascolare o vagare ogni sorta di bestiame, compresi gli animali da cortile, sulla altrui proprietà e sulle pubbliche strade e piazze.</p>	<p>Art. 63 ¹Il vago pascolo è vietato sull'intero territorio comunale ad eccezione dei luoghi e dei periodi stabiliti con ordinanza municipale o stabiliti da leggi particolari. ²È vietato lasciar pascolare o vagare ogni sorta di bestiame, compresi gli animali da cortile, sulla altrui proprietà e sulle pubbliche strade e piazze.</p>

Vecchia versione	Nuova versione
<p>Art. 69</p> <p>¹Il Municipio esercita le competenze attribuitegli dalla legislazione cantonale, in particolare dalla Legge della scuola e dalla Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare con i rispettivi regolamenti di applicazione.</p> <p>²Il Municipio collabora con gli organi scolastici cantonali nella vigilanza sulle scuole dell'infanzia ed elementari e nella promozione di iniziative intese al loro miglioramento.</p> <p>³Il Municipio vigila in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sulla frequenza degli allievi; b) sul rispetto degli orari scolastici; c) sulla buona conservazione degli immobili, degli arredi, dei materiali e degli spazi a disposizione della scuola; d) sulle refezioni e sui trasporti; e) sull'igiene e sulla pulizia dei locali; f) sulle condizioni di accesso alle sedi scolastiche. 	<p>Art. 64</p> <p>¹Il Municipio esercita le competenze attribuitegli dalla legislazione vigente, in particolare dalla Legge della scuola e dalla Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare con i rispettivi regolamenti di applicazione.</p> <p>²Il Municipio collabora con gli organi scolastici cantonali nella vigilanza sulle scuole dell'infanzia ed elementari e nella promozione di iniziative intese al loro miglioramento.</p> <p>³Il Municipio vigila in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sulla frequenza degli allievi; b) sul rispetto degli orari scolastici; c) sulla buona conservazione degli immobili, degli arredi, dei materiali e degli spazi a disposizione della scuola; d) sulle refezioni e sui trasporti; e) sull'igiene e sulla pulizia dei locali; f) sulle condizioni di accesso alle sedi scolastiche.
<p>Art. 70</p> <p>¹Il Municipio punisce con multa le contravvenzioni ai Regolamenti comunali, alle Ordinanze municipali o alle Leggi dello Stato la cui applicazione gli è affidata. L'ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da Leggi federali e cantonali, può raggiungere un massimo di fr. 10'000.-, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.</p> <p>²I Municipali e dipendenti di cui all'art. 129 LOC che vengono a conoscenza di una trasgressione ne fanno rapporto al Municipio.</p> <p>Le segnalazioni possono essere fatte anche da terzi.</p> <p>³Per la procedura, la prescrizione, i ricorsi, il pagamento e la commutazione della multa in arresto, fanno stato le norme di cui agli articoli 147, 148, 149 e 150 della LOC.</p>	<p>Art. 65</p> <p>¹Il Municipio punisce con multa le contravvenzioni ai Regolamenti comunali, alle Ordinanze municipali o alle Leggi dello Stato la cui applicazione gli è affidata. L'ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da Leggi federali e cantonali, può raggiungere un massimo di fr. 10'000.-, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.</p> <p>²I Municipali e dipendenti di cui all'art. 129 LOC che vengono a conoscenza di una trasgressione ne fanno rapporto al Municipio.</p> <p>Le segnalazioni possono essere fatte anche da terzi.</p> <p>³Per la procedura, la prescrizione, i ricorsi, il pagamento e la commutazione della multa in arresto, fanno stato le norme di cui agli articoli 147, 148, 149 e 150 della LOC.</p>
<p>Art. 71</p> <p>¹Il Municipio può emanare ordinanze e sottoscrivere convenzioni per disciplinare materie di competenza propria.</p> <p>²Per quanto concerne questioni inerenti edilizia, polizia del fuoco, protezione del paesaggio e dei monumenti storici e artistici, fanno stato le leggi cantonali e federali in vigore.</p>	<p>Art. 66</p> <p>¹Il Municipio può emanare Ordinanze e sottoscrivere convenzioni per disciplinare materie di competenza propria.</p> <p>²Per quanto concerne questioni inerenti edilizia, polizia del fuoco, protezione del paesaggio e dei monumenti storici e artistici, fanno stato le leggi cantonali e federali in vigore.</p>
<p>Art. 72</p> <p>¹Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione governativa.</p> <p>Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento comunale del 14 giugno 2013.</p>	<p>Art. 67</p> <p>¹Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione governativa.</p> <p>Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento comunale del 14 giugno 2013.</p>

Conclusione

Visto quanto precede il Municipio propone al Consiglio Comunale di voler

risolvere

- 1. Il Regolamento comunale è modificato ai sensi dei considerandi;**
- 2. L'entrata in vigore avverrà con la crescita in giudicato della decisione di ratifica del Consiglio di Stato, e per delega, della Sezione enti locali;**

Per il Municipio

Il Sindaco
Gabriele Dazio

Il Segretario
Mattia Cavaliere

Lavizzara, 30.05.2022

Nota: Il messaggio è attribuito alla Commissione delle petizioni per la stesura del rapporto_